CAMERA DEI DEPUTATI N. **2997**

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana

Presentata il 30 giugno 2026

Onorevoli Deputati ! – L'Italia, negli ultimi decenni, si trova a fronteggiare una crisi migratoria e demografica senza precedenti, che minaccia la sovranità nazionale, l'integrità culturale, la sicurezza sociale ed economica del Paese. La presente proposta di legge « Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana » nasce con l'obiettivo di ripristinare il controllo dei confini, valorizzare la popolazione italiana e i legami storici con gli italo-discendenti e promuovere la natalità nazionale come strumento di sopravvivenza e rinascita della Nazione.

Il fenomeno migratorio massivo ha generato negli anni crescenti problemi sociali, culturali ed economici, nonché tensioni nei tessuti urbani, inefficienze nei sistemi di *welfare* e rischio di sostituzione demografica. Parallelamente, il calo delle nascite e lo spopolamento di aree interne e periferiche aggravano il rischio di indebolimento dello Stato e della coesione nazionale.

La presente proposta di legge propone un approccio integrato, articolato e strategico, che coniuga misure di controllo dell'immigrazione, rimpatrio assistito e volontario, incentivi al rientro degli italo-discendenti e politiche di sostegno alla natalità italiana.

I. Princìpi fondamentali e sovranità nazionale.

La presente proposta di legge si fonda sul principio secondo cui lo Stato italiano deve riaffermare la piena sovranità nella gestione dei flussi migratori, stabilendo in modo autonomo le modalità, i limiti e le regole per l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto, l'am-

bito di applicazione e i princìpi generali dell'intervento normativo, che disciplina il governo dei flussi migratori, il contrasto dell'immigrazione irregolare, l'istituzione del programma nazionale di remigrazione, le misure contro le organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l'abrogazione della programmazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al rientro degli italodiscendenti e l'istituzione del Fondo per la natalità italiana.

La presente proposta di legge sancisce, sulla base dell'articolo 10 della Costituzione, l'inesistenza di un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un'altra. Si afferma che spetta esclusivamente al legislatore nazionale definire le condizioni di ingresso degli stranieri, le modalità di permanenza, la durata dei permessi e gli strumenti di espulsione e rimpatrio. Ogni ingresso deve essere giustificato, controllato e monitorato; ogni permanenza è subordinata al rispetto rigoroso delle norme nazionali.

I princìpi cardine dell'intervento sono: la sovranità nazionale come priorità inderogabile; il contrasto dell'immigrazione clandestina e la gestione rigorosa dei flussi regolari; la tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani; la promozione di un modello di migrazione responsabile, circolare e volontario; la valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con le comunità italiane all'estero.

Su queste basi, la presente proposta di legge si propone di distinguere nettamente i flussi regolari da quelli irregolari, al fine di neutralizzare gli effetti negativi dell'immigrazione illegale e prevenire le speculazioni criminali, modificando le norme vigenti per definire le soglie dei flussi tollerabili, e garantire un'immigrazione controllata, regolata e sostenibile, tutelando al contempo la sicurezza nazionale e i diritti dei cittadini italiani.

II. Contrasto dell'immigrazione irregolare e dello sfruttamento.

Il capo II della presente proposta di legge (articoli da 3 a 9) introduce un sistema integrato e incisivo di misure per contrastare il traffico di migranti, lo sfruttamento della manodopera straniera, l'ingresso e la permanenza irregolare, garantendo al contempo la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

Le sanzioni penali vengono significativamente rafforzate, prevedendo la pena della reclusione da uno a otto anni, aumentabile fino a dodici anni in caso di recidiva, coinvolgimento di minori o partecipazione a organizzazioni criminali, colpisce chiunque agevoli l'ingresso irregolare di stranieri o sfrutti lavoratori stranieri in violazione delle norme vigenti. A ciò si affiancano sanzioni amministrative pecuniarie. La confisca, anche preventiva, dei beni, dei patrimoni immobiliari, delle aziende e dei conti correnti viene estesa alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di migranti, alle imprese che impiegano stranieri irregolarmente e alle organizzazioni finanziarie o cooperative che abbiano beneficiato indirettamente dello sfruttamento dei migranti. La confisca preventiva può essere disposta anche prima della condanna definitiva, qualora vi sia concreto rischio di reiterazione del reato o dispersione dei beni.

Sul versante amministrativo, l'autorità competente dispone la revoca immediata di licenze e autorizzazioni commerciali, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività imprenditoriali, il blocco immediato dei conti correnti aziendali utilizzati per il pagamento di lavoratori irregolari e il sequestro preventivo di immobili e veicoli legati a impieghi illegali. La Guardia di finanza e l'Ispettorato nazionale del lavoro effettuano il monitoraggio continuo delle imprese a rischio, mentre le imprese destinatarie dei provvedimenti sanzionatori sono sottoposte a piani di ristrutturazione forzata con l'obbligo di regolarizzazione dei lavoratori. Parallelamente, vengono previsti incentivi economici per le imprese che assumono esclusivamente lavoratori rego-

lari, con premi legati al rispetto della normativa e certificazioni annuali di trasparenza contributiva e fiscale. L'obiettivo è proteggere il mercato del lavoro italiano e straniero regolare, scoraggiando le pratiche illecite e le speculazioni criminali.

L'espulsione degli stranieri irregolari viene resa più efficace e rapida. L'ingresso clandestino o la permanenza irregolare comportano l'allontanamento coattivo dalla frontiera, con il divieto di rientro in Italia per un periodo minimo di dieci anni, aumentabile in base alla gravità del caso, e l'applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante le fasi operative del rimpatrio. L'effettiva esecuzione delle espulsioni è assicurata mediante voli non di linea dedicati e centri di permanenza temporanea per il rimpatrio attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza nonché attraverso la cooperazione internazionale con gli Stati di origine per l'accoglienza dei rimpatriati.

Lo straniero regolarmente presente nel territorio italiano che sia condannato con sentenza definitiva per delitto è soggetto a espulsione obbligatoria al termine dell'esecuzione della pena, con divieto di rientro in Italia per almeno dieci anni, aumentabile in proporzione alla gravità del reato. Per i reati puniti con la pena inferiore a due anni è prevista la possibilità di trasferimento dell'esecuzione della pena nello Stato di origine, previa stipulazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.

Particolare rigore è riservato ai cittadini naturalizzati: la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revocata automaticamente in caso di condanna definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti di criminalità organizzata e delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La revoca comporta l'espulsione immediata dal territorio nazionale, il divieto permanente di reingresso e l'annotazione nel Registro nazionale dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza è stata revocata, istituito presso il Ministero dell'interno.

Viene, inoltre, istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale delle espulsioni, contenente l'identità del soggetto espulso, le motivazioni legali dell'espulsione, la durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato e le eventuali sanzioni patrimoniali associate. Le espulsioni sono eseguite in coordinamento tra il Ministero dell'interno, le Forze di polizia, l'autorità giudiziaria, gli istituti di accoglienza temporanea e le autorità diplomatiche e consolari dei Paesi di origine.

La presente proposta di legge interviene, inoltre, sull'istituto del ricongiungimento familiare, modificando gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di escludere dal ricongiungimento familiare gli stranieri che abbiano regolarizzato la propria condizione tramite sanatoria, rimodulare i presupposti reddituali e introdurre una verifica sull'effettiva integrazione del richiedente nel tessuto sociale. Viene contestualmente abolita la protezione speciale di cui all'articolo 19, comma 1.1, del medesimo testo unico, in quanto ritenuta un'anomalia della giurisdizione italiana. L'obiettivo complessivo è rafforzare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la coesione sociale, sottolineando il principio che la permanenza nel territorio nazionale deve essere meritata, legale e responsabile.

A completamento del sistema, all'articolo 18, viene istituito il Sistema nazionale di monitoraggio contro lo sfruttamento, con una base di dati condivisa in cui sono raccolti i dati relativi alle imprese, alle organizzazioni non governative e agli operatori coinvolti nei flussi migratori, integrato con il sistema giudiziario e amministrativo. Le attività di contrasto sono coordinate dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Guardia di finanza, dall'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale, dagli ispettorati del lavoro regionali e dalle Forze di polizia territoriali.

III. Il programma nazionale di remigrazione.

Il capo III della presente proposta di legge (articoli da 10 a 13) istituisce il programma nazionale di remigrazione, volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale nei Paesi di origine. Il programma si fonda sui princìpi di volontarietà dell'adesione, valorizzazione delle competenze acquisite durante la permanenza in Italia a beneficio dello Stato di origine e supporto al reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza.

Gli strumenti operativi del programma comprendono: incentivi economici individuali, erogati in più rate e vincolati a criteri di corretto utilizzo; formazione nella fase precedente al rientro mediante corsi di orientamento professionale, alfabetizzazione finanziaria, gestione d'impresa e sviluppo imprenditoriale; supporto al reinserimento mediante misure di assistenza logistica, legale e sanitaria e accesso al microcredito nei Paesi di origine; accompagnamento nella remigrazione attraverso voli non di linea, sicurezza e coordinamento internazionale; monitoraggio successivo al rientro per la verifica dell'utilizzo dei fondi e del reinserimento sociale ed economico.

L'adesione al programma avviene mediante la sottoscrizione del patto di remigrazione volontaria tra il beneficiario e lo Stato italiano. Il patto prevede l'impegno formale all'uso corretto dei fondi ricevuti, il divieto di reingresso in Italia, fatte salve le autorizzazioni temporanee concesse per un periodo massimo di un mese per ciascun anno e solo per motivi documentati, la restituzione totale dei fondi e la sanzione penale in caso di rientro in Italia non autorizzato o uso improprio delle risorse, e la responsabilità civile e penale per le violazioni del patto medesimo. Possono aderire al programma i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno dodici mesi, i richiedenti asilo nella fase procedurale antecedente alla decisione che rinunciano volontariamente alla domanda e i titolari di permessi temporanei in scadenza non rinnovabili. Sono invece esclusi i soggetti irregolari o privi di permesso valido, i soggetti condannati per reati gravi e i soggetti che abbiano ottenuto protezione speciale o umanitaria in violazione delle norme vigenti.

La *governance* del programma è affidata alla Direzione nazionale per la remigrazione, istituita presso il Ministero dell'interno. Le domande di adesione sono valutate da una commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS. La commissione tecnica presenta annualmente alle Camere una relazione contenente il numero di aderenti al programma, i risultati economici e sociali nei Paesi di origine, gli effetti sulla riduzione dei flussi migratori e l'efficacia dei controlli sul rispetto del patto. I protocolli stipulati d'intesa con i Paesi terzi sono recepiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. L'obiettivo è promuovere la migrazione circolare responsabile, alleggerire il carico sui sistemi di accoglienza e rafforzare i legami con gli Stati di origine.

A sostegno del programma, nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene istituito il Fondo per la remigrazione, destinato ai rimpatri forzati e assistiti degli stranieri irregolari, agli incentivi per la remigrazione volontaria, alla copertura dei costi logistici, sanitari e legali legati al rimpatrio, e alla conversione delle politiche di accoglienza in strumenti di rimpatrio efficiente. La dotazione iniziale del Fondo è fissata in 1 miliardo di euro annui, incrementabile fino a 2 miliardi di euro in funzione dei bisogni operativi.

Le fonti di finanziamento del Fondo comprendono la riconversione dei fondi nazionali destinati all'accoglienza e all'integrazione degli immigrati, i proventi derivanti dalla confisca di patrimoni illeciti

legati all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro, gli introiti di una tassa del 3 per cento sulle rimesse estere, le risorse dei fondi europei per il reinserimento e i rimpatri e degli accordi bilaterali di co-finanziamento stipulati con Stati *partner*. Le risorse del Fondo sono vincolate esclusivamente alle finalità della remigrazione. La gestione è affidata alla Direzione nazionale per la remigrazione, che provvede, ogni sei mesi, alla rendicontazione alle Camere e alla pubblicazione di rapporti accessibili ai cittadini. Una Commissione parlamentare di vigilanza assicura il controllo sull'utilizzo delle risorse. L'obiettivo complessivo è ridurre la spesa assistenziale, incrementare la sicurezza urbana e recuperare i territori compromessi, trasformando la gestione migratoria in uno strumento di sovranità e ordine pubblico.

IV. Contrasto delle organizzazioni non governative e disciplina delle attività nel Mediterraneo.

Il capo IV della presente proposta di legge (articolo 14) disciplina rigorosamente le attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, al fine di eliminare l'effetto « calamita », salvaguardare le vite umane e ripristinare la sovranità nazionale sulle rotte migratorie.

Sono vietati l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane per le navi battenti bandiera straniera coinvolte nel trasbordo di migranti non autorizzato. Le organizzazioni non governative che intendono svolgere operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sono tenute a presentare una richiesta preventiva di autorizzazione al Ministero dell'interno. In caso di violazione, l'autorità competente dispone il sequestro amministrativo e la confisca della nave, applica sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 milione di euro e dispone l'interdizione dall'attività per le organizzazioni non governative recidive.

Le unità delle organizzazioni non governative operanti nella zona SAR (ricerca e soccorso) italiana sono soggette a tracciabilità totale delle comunicazioni via radio, satellite e sistema di posizionamento globale-GPS. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale delle organizzazioni non governative autorizzate, con obbligo di trasparenza finanziaria e rendicontazione semestrale. Il Governo promuove, inoltre, la stipulazione di protocolli bilaterali con i Paesi di origine per la gestione coordinata dei flussi migratori. Chiunque collabora con le reti di traffico di esseri umani è sottoposto a procedimento penale.

V. Politiche demografiche, lavoro e rientro dei discendenti di cittadini italiani.

Il capo V della presente proposta di legge (articoli da 15 a 17) interviene su due fronti complementari: da un lato, la razionalizzazione dell'ingresso di lavoratori stranieri e, dall'altro lato, il sostegno al rientro in Italia dei discendenti di cittadini italiani e alla natalità italiana.

A tal fine, all'articolo 15, viene abrogato l'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla programmazione annuale dei flussi, cosiddetto « decreto flussi ». L'ingresso di stranieri per motivi di lavoro subordinato è autorizzato esclusivamente mediante decreti che hanno validità non inferiore a tre anni, sono adottati in ragione dei fabbisogni produttivi documentati in settori specifici e prevedono la priorità per i lavoratori di cittadinanza europea, consentendo l'ingresso di lavoratori extraeuropei solo in caso di necessità documentata e residuale.

Parallelamente, all'articolo 16, viene abrogata la legge 25 maggio 2025, n. 74, e ripristinato il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani. Per favorire il rientro in Italia dei discendenti di cittadini italiani sono previste agevolazioni fiscali per i primi cinque anni dalla data di iscrizione anagrafica, programmi di inserimento lavorativo con priorità nei settori con carenza di personale e supporto all'integrazione attraverso corsi di lingua e cultura italiana. Presso i consolati e le ambasciate sono istituiti uffici dedicati al supporto delle pratiche di

rimpatrio e inserimento lavorativo dei discendenti di cittadini italiani. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti demografici, economici e sociali dei rientri. L'obiettivo è riconquistare capitale umano italiano, ridurre la dipendenza dalla manodopera straniera e favorire la coesione nazionale.

Sul fronte della natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la natalità italiana. Il Fondo è attivato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui siano certificati risparmi pubblici derivanti dall'attuazione del programma nazionale di remigrazione pari ad almeno 500 milioni di euro annui. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente al finanziamento delle seguenti misure: *bonus* nascita fino a 3.000 euro per ogni figlio nato da genitori entrambi cittadini italiani; asili nido gratuiti con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; mutui agevolati e canoni di locazione calmierati per giovani coppie in aree spopolate con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; contributi speciali fino a 10.000 euro per il terzo figlio e i successivi con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; investimenti in edilizia residenziale e scolastica pubblica con priorità per i nuclei familiari italiani e criteri di graduatoria basati sulla continuità fiscale e sulla residenza stabile.

La dotazione annuale del Fondo è proporzionata ai risparmi prodotti dalla remigrazione e dalla riduzione della spesa assistenziale, fino a un importo massimo di 1 miliardo di euro. Le fonti di finanziamento comprendono una quota del Fondo per la remigrazione, i fondi europei specifici per la natalità e le politiche familiari, le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni delle norme sull'immigrazione e i risparmi derivanti da minori spese pubbliche legate all'accoglienza e all'integrazione. La gestione del Fondo è affidata al Dipartimento per la natalità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che valuta le domande e assegna i contributi, monitora l'utilizzo dei fondi e gli effetti sul territorio, e si coordina con la Direzione nazionale per la remigrazione. Il Dipartimento trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'andamento della natalità, sull'utilizzo delle risorse e sull'impatto territoriale e sociale. L'obiettivo è la ripresa demografica, il rafforzamento del tessuto sociale e la difesa della sovranità nazionale attraverso la crescita delle famiglie italiane, collegando le politiche di natalità al programma nazionale di remigrazione per sostenere il ritorno e la crescita demografica.

VI. Disposizioni finali e attuative.

Il capo VI della presente proposta di legge (articoli da 18 a 24) disciplina gli aspetti attuativi e le modifiche normative necessarie per garantire l'effettività dell'intervento.

Vengono apportate modifiche organiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in particolare, agli articoli 10 in materia di diritto di asilo, 13, 14 e 15 in materia di espulsioni e accompagnamento coattivo alla frontiera, 28, 29 e 30 in materia di ricongiungimento familiare e 14-*bis* in materia di trasformazione del Fondo rimpatri in Fondo per la remigrazione. È inoltre prevista l'introduzione dell'articolo 14-*quater* in materia di programmi di rimpatrio assistito e remigrazione volontaria.

Analogamente, si prevedono modifiche al codice della navigazione, per regolamentare il divieto di ingresso, i sequestri e i controlli delle organizzazioni non governative coinvolte in attività di trasbordo non autorizzate e per introdurre l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle organizzazioni non governative autorizzate e di tracciabilità delle comunicazioni.

I regolamenti attuativi e le misure tecniche necessarie per l'attuazione della legge sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Il

Governo promuove, inoltre, la stipulazione di protocolli bilaterali con gli Stati di origine per il trasferimento dei condannati, i rimpatri forzati e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori.

La presente proposta di legge stabilisce una clausola di prevalenza, secondo cui la sua applicazione è prioritaria rispetto alle altre disposizioni normative vigenti in materia di immigrazione, cittadinanza, sicurezza marittima e politica demografica, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali inderogabili. Per quanto non espressamente previsto, le norme vigenti sono interpretate e applicate in coerenza con i princìpi di sovranità, sicurezza nazionale, tutela del lavoro italiano, promozione della natalità e rimpatrio volontario o forzato degli stranieri. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Conclusioni.

La presente proposta di legge « Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana » rappresenta un intervento strategico e complessivo, che coniuga il controllo rigoroso dell'immigrazione e il contrasto dell'illegalità, il rimpatrio assistito e volontario degli stranieri regolarmente soggiornanti, gli incentivi al rientro dei discendenti di cittadini italiani, il sostegno alla natalità e al rafforzamento delle famiglie italiane e il recupero della sovranità nazionale sulle politiche migratorie, economiche e demografiche.

Attraverso questi strumenti, lo Stato italiano riprende il pieno controllo del proprio destino, garantendo la sicurezza, la prosperità e la continuità culturale per le generazioni presenti e future.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il governo dei flussi migratori, il contrasto dell'immigrazione irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, l'istituzione del programma nazionale di remigrazione, il contrasto delle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l'abrogazione della programmazione annuale dei flussi migratori per motivi di lavoro, il supporto al rientro dei discendenti di cittadini italiani e l'istituzione del Fondo per la natalità italiana.

2. Ai fini della presente legge, per « remigrazione » si intende il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale nei Paesi di origine.

3. Lo Stato riafferma la priorità della difesa della sovranità e dell'integrità nazionale e il principio secondo cui ogni misura normativa deve prevenire fenomeni che riducano la capacità dello Stato di decidere autonomamente in materia di immigrazione e sicurezza.

Art. 2.

(Princìpi generali)

1. La presente legge si fonda sui seguenti princìpi:

a) sovranità nazionale come priorità inderogabile;

b) contrasto dell'immigrazione clandestina e gestione rigorosa dei flussi migratori regolari;

c) tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani;

d) promozione di un modello di migrazione responsabile, circolare e volontario;

e) valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con le comunità italiane all'estero.

2. Lo Stato afferma, come principio inderogabile, che non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un'altra.

3. La legge definisce le condizioni di ingresso degli stranieri, le modalità di permanenza, la durata dei permessi e gli strumenti di espulsione e di rimpatrio.

4. Ogni ingresso deve essere giustificato, controllato e monitorato e ogni permanenza è subordinata al rispetto rigoroso della normativa nazionale.

CAPO II

CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO

Art. 3.

(Sanzioni penali per il favoreggiamento e lo sfruttamento)

1. Chiunque agevoli l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato o sfrutti lavoratori stranieri clandestini o regolari in violazione delle norme vigenti è punito con la reclusione da uno a otto anni.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino a dodici anni nei casi di:

a) recidiva;

b) coinvolgimento di minori;

c) partecipazione a organizzazioni criminali.

3. Si applica altresì la sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 1.000.000 di euro.

4. È disposta la confisca, anche preventiva, dei beni, dei patrimoni immobiliari,

delle aziende e dei conti correnti riconducibili ai reati di cui ai commi 1 e 2.

5. La confisca patrimoniale è estesa altresì:

a) ai beni delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di migranti;

b) alle imprese che impiegano stranieri in violazione della normativa sul lavoro;

c) alle organizzazioni finanziarie o cooperative che hanno beneficiato indirettamente dello sfruttamento dei migranti.

6. La confisca preventiva è disposta anche prima della condanna definitiva, qualora vi sia concreto rischio di reiterazione del reato o dispersione dei beni.

Art. 4.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 3, l'autorità competente dispone:

a) la revoca immediata di licenze e autorizzazioni commerciali;

b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività imprenditoriali;

c) il blocco immediato dei conti correnti aziendali utilizzati per il pagamento di lavoratori irregolari;

d) il sequestro preventivo di immobili e veicoli legati a impieghi illegali.

2. La Guardia di finanza e l'Ispettorato nazionale del lavoro effettuano il monitoraggio continuo delle imprese a rischio.

3. Le imprese destinatarie dei provvedimenti di cui al comma 1 sono sottoposte a piani di ristrutturazione forzata, con obbligo di regolarizzazione dei lavoratori.

4. Sono previsti incentivi economici per le imprese che assumono esclusivamente lavoratori regolari, con premi legati al rispetto della normativa vigente e certificazioni annuali di trasparenza contributiva e fiscale.

Art. 5.

(Espulsione dello straniero irregolare)

1. Lo straniero che fa ingresso clandestino nel territorio nazionale o che vi permane in condizione di irregolarità è soggetto a:

a) allontanamento coattivo alla frontiera;

b) divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di dieci anni, aumentabile in base alla gravità del caso;

c) applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante le fasi operative del rimpatrio.

2. L'effettiva esecuzione delle espulsioni di cui al comma 1 è assicurata mediante:

a) voli non di linea dedicati;

b) centri di permanenza temporanea per il rimpatrio attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza;

c) cooperazione internazionale con gli Stati di origine per l'accoglienza dei rimpatriati.

Art. 6.

(Espulsione dello straniero condannato per reati)

1. Lo straniero regolarmente presente nel territorio nazionale che sia condannato con sentenza definitiva per la commissione di un delitto è soggetto a:

a) espulsione obbligatoria al termine dell'esecuzione della pena;

b) divieto di rientro nel territorio nazionale per almeno dieci anni, aumentabile in proporzione alla gravità del reato.

2. Per i reati puniti con una pena inferiore a due anni di reclusione è consentito il trasferimento dell'esecuzione della pena nello Stato di origine, previa stipulazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.

Art. 7.

(Revoca della cittadinanza)

1. La cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revocata in caso di condanna definitiva per:

a) delitti contro la personalità dello Stato;

b) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

c) delitti di criminalità organizzata;

d) delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. La revoca ai sensi del comma 1 comporta:

a) l'espulsione immediata dal territorio nazionale;

b) il divieto permanente di reingresso nel territorio nazionale;

c) l'annotazione nel Registro di cui al comma 3.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza sia stata revocata.

Art. 8.

(Registro nazionale delle espulsioni)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale delle espulsioni.

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

a) l'identità del soggetto espulso dal territorio nazionale;

b) le motivazioni legali dell'espulsione;

c) la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale;

d) le eventuali sanzioni patrimoniali associate.

3. Le espulsioni sono eseguite in coordinamento tra il Ministero dell'interno, le

Forze di polizia, l'autorità giudiziaria, gli istituti di accoglienza temporanea e le autorità diplomatiche e consolari dei Paesi di origine.

Art. 9.

(Revisione del ricongiungimento familiare e abolizione della protezione speciale)

1. Gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono modificati al fine di:

a) escludere dal ricongiungimento familiare gli stranieri che hanno regolarizzato la loro permanenza nel territorio nazionale tramite sanatoria;

b) rimodulare i presupposti reddituali per il ricongiungimento familiare;

c) introdurre una verifica sull'effettiva integrazione del richiedente nel tessuto sociale.

2. È abolita la protezione speciale di cui al comma 1.1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

CAPO III

PROGRAMMA NAZIONALE DI REMIGRAZIONE

Art. 10.

(Istituzione del programma nazionale di remigrazione)

1. È istituito il programma nazionale di remigrazione, finalizzato a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale.

2. Il programma si fonda sui seguenti princìpi:

a) volontarietà dell'adesione;

b) valorizzazione delle competenze acquisite durante la permanenza in Italia a beneficio dello Stato di origine;

c) supporto al reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza.

3. Il programma prevede:

a) un incentivo economico individuale, erogato in più rate e vincolato a criteri di corretto utilizzo;

b) una formazione erogata nella fase antecedente al rientro mediante corsi di orientamento professionale, alfabetizzazione finanziaria, gestione d'impresa e sviluppo imprenditoriale;

c) un supporto al reinserimento mediante assistenza logistica, legale, sanitaria e accesso al microcredito nei Paesi di origine;

d) forme di accompagnamento nella remigrazione mediante voli non di linea, sicurezza e coordinamento internazionale;

e) il monitoraggio successivo al rientro concernente la verifica dell'utilizzo dei fondi e del reinserimento sociale ed economico.

Art. 11.

(Patto di remigrazione volontaria)

1. L'adesione al programma di cui all'articolo 10 avviene mediante la sottoscrizione di un patto di remigrazione volontaria tra il beneficiario e lo Stato italiano.

2. Il patto di cui al comma 1 prevede:

a) l'impegno formale all'uso corretto dei fondi ricevuti;

b) il divieto di reingresso in Italia, salvo autorizzazioni temporanee per un massimo di un mese per anno e solo per motivi documentati;

c) la restituzione totale dei fondi e la sanzione penale in caso di rientro non autorizzato o uso improprio delle risorse;

d) la responsabilità civile e penale per le violazioni del patto di cui al comma 1.

3. Possono aderire al programma:

a) i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno dodici mesi;

b) i richiedenti asilo nella fase antecedente alla decisione che rinunciano volontariamente alla domanda;

c) i titolari di permessi di soggiorno temporanei in scadenza non rinnovabili.

4. Non possono aderire al programma:

a) i soggetti irregolari o privi di permesso valido;

b) i soggetti condannati per reati gravi;

c) i soggetti che hanno ottenuto la protezione speciale o umanitaria in violazione della normativa vigente.

Art. 12.

*(*Governance *del programma nazionale di remigrazione)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Direzione nazionale per la remigrazione.

2. Le domande di adesione al programma di cui all'articolo 10 sono valutate da una commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. La commissione tecnica presenta annualmente alle Camere una relazione contenente informazioni:

a) sul numero di aderenti al programma di cui all'articolo 10;

b) sui risultati economici e sociali nei Paesi di origine;

c) sugli effetti sulla riduzione dei flussi migratori;

d) sull'efficacia dei controlli sul rispetto dei patti di cui all'articolo 11.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il regolamento attuativo del programma di cui all'articolo 10.

5. I protocolli d'intesa stipulati con i Paesi terzi sono recepiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 13.

(Fondo per la remigrazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la remigrazione.

2. Il Fondo è destinato:

a) ai rimpatri forzati e assistiti degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale;

b) agli incentivi per la remigrazione volontaria;

c) alla copertura dei costi logistici, sanitari e legali legati al rimpatrio;

d) alla conversione delle politiche di accoglienza in strumenti di rimpatrio efficiente.

3. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui, incrementabile fino a 2 miliardi di euro in funzione dei bisogni operativi.

4. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:

a) la riconversione dei fondi nazionali destinati all'accoglienza e all'integrazione degli immigrati;

b) i proventi derivanti dalla confisca di patrimoni illeciti legati all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro;

c) una tassa del 3 per cento sulle rimesse estere;

d) i fondi europei per il reinserimento e i rimpatri;

e) gli accordi bilaterali di cofinanziamento con Stati *partner*.

5. Le risorse del Fondo sono vincolate esclusivamente alle finalità della remigrazione.

6. La gestione del Fondo è affidata alla Direzione nazionale per la remigrazione che provvede, ogni sei mesi, alla rendicontazione alle Camere e alla pubblicazione di rapporti accessibili ai cittadini.

7. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per la remigrazione.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta il decreto attuativo del Fondo.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Art. 14.

(Contrasto delle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico di migranti)

1. Sono vietati l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane per le navi battenti bandiera straniera coinvolte in trasbordo di migranti non autorizzato.

2. Le organizzazioni non governative che intendono svolgere operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sono tenute a presentare una richiesta preventiva di autorizzazione al Ministero dell'interno.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente dispone:

a) il sequestro amministrativo e la confisca della nave;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1 milione di euro;

c) l'interdizione dell'attività per le organizzazioni non governative recidive.

4. Le unità delle organizzazioni non governative operanti nella zona di ricerca e soccorso (SAR) di competenza italiana sono soggette a tracciabilità totale delle comu-

nicazioni mediante radio, satellite e sistema di posizionamento globale-GPS.

5. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Registro nazionale delle organizzazioni non governative autorizzate, con obblighi di trasparenza finanziaria e rendicontazione ogni sei mesi.

6. Il Governo promuove la stipulazione di protocolli bilaterali con i Paesi di origine.

7. Chiunque collabora con le reti di traffico di esseri umani è sottoposto a procedimento penale ai sensi dell'articolo 3.

CAPO V

POLITICHE DEMOGRAFICHE E LAVORO

Art. 15.

(Abrogazione della programmazione annuale dei flussi)

1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. L'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato è autorizzato esclusivamente mediante decreti adottati ai sensi del comma 3.

3. I decreti di cui al comma 2:

a) hanno validità non inferiore a tre anni;

b) sono adottati in ragione dei fabbisogni produttivi documentati in settori specifici;

c) prevedono la priorità per i lavoratori di cittadinanza europea; l'ingresso di lavoratori extraeuropei è consentito solo in caso di necessità documentata e residuale.

Art. 16.

(Rientro dei discendenti di cittadini italiani)

1. La legge 25 maggio 2025, n. 74, è abrogata.

2. È ripristinato il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini

italiani ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

3. Per favorire il rientro in Italia dei discendenti di cittadini italiani sono previsti:

a) agevolazioni fiscali per i primi cinque anni dalla data di iscrizione anagrafica;

b) programmi di inserimento lavorativo, con priorità nei settori con carenza di personale;

c) supporto all'integrazione attraverso corsi di lingua e cultura italiana.

4. Presso i consolati e le ambasciate sono istituiti uffici dedicati al supporto delle pratiche di rimpatrio e inserimento lavorativo dei discendenti di cittadini italiani.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti demografici, economici e sociali dei rientri.

Art. 17.

(Fondo per la natalità italiana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la natalità italiana, da destinare a interventi per le famiglie e le politiche demografiche.

2. Il Fondo è attivato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono certificati i risparmi pubblici derivanti dall'attuazione del programma nazionale di remigrazione di cui all'articolo 10 pari ad almeno 500 milioni di euro annui.

3. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente al finanziamento di:

a) bonus nascita fino a 3.000 euro per ogni figlio nato da genitori entrambi cittadini italiani;

b) asili nido gratuiti, con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;

c) mutui agevolati e canoni di locazione calmierati per le giovani coppie in aree spopolate, con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;

d) contributi speciali fino a 10.000 euro per il terzo figlio e i successivi, con priorità per le famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;

e) investimenti in edilizia residenziale e scolastica pubblica, con priorità per i nuclei familiari italiani e criteri di graduatoria basati sulla continuità fiscale e sulla residenza stabile.

4. La dotazione annuale del Fondo è proporzionata ai risparmi prodotti dalla remigrazione e dalla riduzione della spesa assistenziale, fino a un massimo di 1 miliardo di euro.

5. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:

a) una quota del Fondo per la remigrazione di cui all'articolo 13;

b) i fondi europei specifici per la natalità e le politiche familiari;

c) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme sull'immigrazione;

d) i risparmi derivanti da minori spese pubbliche legate all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per la natalità, cui è affidata la gestione del Fondo di cui al comma 1.

7. Il Dipartimento di cui al comma 6:

a) valuta le domande e assegna i contributi;

b) monitora l'utilizzo dei fondi e gli effetti sul territorio;

c) si coordina con la Direzione nazionale per la remigrazione.

8. Il Dipartimento di cui al comma 6 trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'andamento della natalità, sul-

l'utilizzo delle risorse e sull'impatto territoriale e sociale.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il decreto attuativo del Fondo di cui al comma 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

(Sistema nazionale di monitoraggio contro lo sfruttamento)

1. È istituito il Sistema nazionale di monitoraggio contro lo sfruttamento, con una base di dati condivisa in cui sono raccolti i dati sulle imprese, sulle organizzazioni non governative e sugli operatori coinvolti nei flussi migratori, integrato con il sistema giudiziario e amministrativo.

2. Le attività di contrasto dello sfruttamento sono coordinate:

a) dal Ministero dell'interno;

b) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) dal Corpo della guardia di finanza;

d) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli ispettorati del lavoro regionali;

e) dalle Forze di polizia territoriali.

Art. 19.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è modificato conformemente alle disposizioni della presente legge in materia di diritto di asilo;

b) gli articoli 13, 14 e 15 sono modificati per potenziare l'espulsione degli stranieri irregolari e l'accompagnamento coattivo alla frontiera;

c) dopo l'articolo 14-*ter* è inserito l'articolo 14-*quater*, concernente il programma di rimpatrio assistito e remigrazione volontaria;

d) gli articoli 28, 29 e 30 sono modificati conformemente all'articolo 9 della presente legge;

e) l'articolo 14-*bis*, relativo al Fondo rimpatri, è modificato per la sua trasformazione in Fondo per la remigrazione.

Art. 20.

(Modifiche al decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025, n. 74)

1. È ripristinato il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il programma di rientro dei discendenti di cittadini italiani.

Art. 21.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono introdotte disposizioni per disciplinare il divieto di ingresso, i sequestri e i controlli delle organizzazioni non governative coinvolte in attività di trasbordo di migranti non autorizzate;

b) è introdotto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle organizzazioni non governative autorizzate di cui all'articolo 14, comma 5, e di tracciabilità delle comunicazioni mediante radio, satellite e sistema di posizionamento globale-GPS.

Art. 22.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i regolamenti attuativi e le misure tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Il Governo promuove la stipulazione di protocolli bilaterali con gli Stati di origine per il trasferimento dei condannati, i rimpatri forzati e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori.

Art. 23.

(Clausola di prevalenza)

1. L'applicazione della presente legge è prioritaria rispetto alle altre disposizioni normative vigenti in materia di immigrazione, cittadinanza, sicurezza marittima e politica demografica, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali inderogabili.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti sono interpretate e applicate in coerenza con i princìpi di sovranità, sicurezza nazionale, tutela del lavoro italiano, promozione della natalità e rimpatrio volontario o forzato degli stranieri.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0203680